

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 300

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BASSANINI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

### Istituzione dell'Agenzia per l'uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Questa proposta di legge intende rendere possibile per il paese un uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche. Le norme proposte costituiscono l'applicazione di una direttiva della Comunità economica europea e di una indicazione fornita dal Parlamento italiano nel dicembre 1985, in occasione dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano energetico nazionale. Le note vicende che hanno accelerato nel paese il dibattito sui rischi legati alla produzione di energia nucleare e i limiti fatti registrare dalla recente conferenza governativa sulla politica energetica suggeriscono di accompagnare comunque alla ricerca e alle proposte sulla produzione di energia quelle sull'uso controllato e sul risparmio dell'energia che si renderanno necessarie in misura maggiore

quanto più si delinearanno decisioni di abbandono della prospettiva nucleare.

Al tempo stesso ci sembra impossibile che si continuino a sottovalutare gli spazi per una manovra di politica economica e particolarmente di politica energetica che sono stati creati dall'attuale congiuntura energetica, con la riduzione del costo delle materie di importazione, con il congiunto deprezzamento del dollaro USA, e, contestualmente, con l'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica al problema della produzione, dell'uso e del risparmio di energia.

La riduzione della « bolletta petrolifera » e dell'intera fattura energetica si è effettivamente tradotta in un sollievo provvisorio sul piano dei costi, ma — anche in vista della probabile prossima chiusura di questa fase — potrebbe ac-

compagnarsi ad un consolidamento o ad un ulteriore aumento strutturale dei consumi e quindi dei volumi importati. Invece, come noi riteniamo e proponiamo, è possibile ancora cogliere l'occasione di questa congiuntura per l'avvio di una politica diretta al controllo — e perciò al risparmio — di questi fattori. A questo fine nella scorsa legislatura era già stata presentata, il 12 giugno 1986, una proposta di legge, che la presente riprende, a firma degli onorevoli Giovannini, Bassanini, Masina, Balbo Ceccarelli, Ferrara, Nebbia, Levi Baldini, Guerzoni, Manuzzu, Columba, Onorato e Rodotà.

Ci pare importante che il Parlamento — in apertura della nuova legislatura e proprio in questo momento caratterizzato da costi del petrolio non elevati ma che dimostrano una tendenza alla crescita — adotti misure volte a realizzare una riduzione strutturale del consumo non necessario di energia ed una corrispondente riduzione del costo e dei danni sopportati dal sistema nazionale.

L'Italia non ha praticato una politica di risparmio energetico quale è stata quella seguita dai principali paesi industrializzati dopo il primo *shock* petrolifero, se si fa eccezione per la finora scarsamente applicata legge n. 308 del 1982. Questo spiega il differenziale esistente tra il nostro e tutti gli altri paesi nella riduzione dei consumi energetici, ma al tempo stesso conferma la possibilità di un efficace intervento mirato. La realistica alternativa all'avvio di una siffatta politica consiste nell'aumento dello spreco. Perciò si rende necessario, prima ancora che prenda corpo l'intervento dell'Agenzia che questa proposta di legge intende istituire, un forte controllo dei prezzi e delle tariffe. Se vi sarà lassismo nel controllo del prezzo delle benzine; se si allargherà lo scarto di prezzo tra le benzine e l'olio per autotrazione in modo da incentivare ulteriormente il passaggio ai motori *diesel* e da accrescere la competitività relativa del trasporto su strada (stando ai dati in possesso del Ministero dell'industria al 1985 era previsto per il 1986 il « sorpasso » dei litri di gasolio

venduti nei confronti della benzina); se si realizzerà una riduzione generale indifferenziata delle tariffe per il consumo di elettricità tale da consentirne un uso « facile » e da scoraggiare nelle attività produttive e fra le famiglie ogni riduzione dello spreco esistente, il tipo di obiettivo indicato può essere rapidamente compromesso.

2. Questa proposta di legge intende fornire alla politica dell'uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche, della quale si è sottolineata in precedenza la necessità, uno strumento caratterizzato nel contempo da agilità operativa, autonomia funzionale e rispondenza agli obiettivi di risparmio energetico indicati dal Parlamento.

Compito principale dell'Agenzia è quello di promuovere iniziative e progetti volti a produrre risparmio di energia in diversi campi: la produzione agricola e industriale, i trasporti, gli usi civili, le opere pubbliche, ecc. Contestualmente alla elaborazione e promozione di tali progetti l'Agenzia rappresenterà un riferimento tecnico e finanziario per quanti — soggetti pubblici o privati — intendano proporre propri progetti di iniziative di uso controllato dell'energia. A tale scopo la proposta di legge prevede che il ruolo — ritenuto essenziale — delle regioni si possa esplicare mediante l'istituzione di appositi organismi di pari livello territoriale, la cui configurazione giuridica e funzionale viene lasciata all'autonoma scelta delle regioni, sia pure entro l'ambito di un ventaglio di ipotesi previste dall'articolo 12.

Una delle caratteristiche fondamentali dell'organismo che si propone di istituire è rappresentata dalle modalità operative, che introducono — se raffrontate al modo di operare tradizionale delle amministrazioni e degli enti pubblici — elementi nuovi di snellezza, di programmazione e controllabilità dell'efficacia.

Elemento fondamentale del modo di operare dell'Agenzia e degli organismi regionali è rappresentato dal « contratto di programma », la cui stipula è prevista tra detti organismi e i soggetti pubblici e

privati proponenti iniziative di risparmio energetico. La proposta di legge indica, all'articolo 6, i contenuti necessari del contratto: devono essere indicate le caratteristiche degli impegni assunti dai contraenti, l'entità e modalità di erogazione degli eventuali finanziamenti concessi dall'Agenzia e — punto decisivo per quanto riguarda l'efficacia delle iniziative — le modalità della sospensione e del recupero delle erogazioni in caso di inadempienza agli impegni assunti dai contraenti. Il finanziamento delle iniziative viene comunque stabilito entro il 30 per cento in conto capitale e fino al 50 per cento degli interessi.

Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e/o dei contributi in conto capitale che si ritengono necessari per l'efficace attuazione dei progetti viene istituito (articolo 13) presso il Ministero del tesoro il « Fondo nazionale per l'uso controllato dell'energia e delle materie energetiche prime ». La dislocazione « esterna » del Fondo risponde alla scelta di non gravare l'Agenzia, cui spettano compiti essenzialmente tecnico-scientifici e promozionali, di quegli oneri burocratici che la gestione di un fondo comporta e per i quali si fa affidamento sulle consolidate strutture amministrative statali.

Tra i compiti dell'Agenzia si prevedono infine funzioni di promozione della ricerca scientifica nel campo dell'uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche; funzioni di formazione professionale altamente specializzata, in collaborazione con le Regioni e le università.

Gli organi decisionali dell'Agenzia sono il direttore e il consiglio. Il direttore viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I membri del consiglio dell'Agenzia sono designati: nel numero di due ciascuna dalle competenti Commissioni di Camera dei deputati e Senato; dal Ministero dell'industria, direzione generale delle fonti di energia, e dagli altri ministeri, enti ed istituti interessati al reciproco coordinamento delle proprie politi-

che con quelle dell'Agenzia. Sono naturalmente rappresentati a questo scopo Ministeri come quello dei trasporti, della ricerca scientifica, enti e istituti come il Consiglio nazionale delle ricerche, l'ENEL, l'ENEA, l'ENI e l'IRI.

Nel consiglio siedono altresì rappresentanti degli organismi regionali istituiti ai sensi dell'articolo 12 e i responsabili tecnici delle « linee di attività » dell'Agenzia.

I motivi della scelta che si propone e che può apparire complessa, risiedono nella necessità, che si ritiene irrinunciabile, di assicurare nel contempo autonomia tecnica scientifica e funzionale a direttore e tecnici dell'Agenzia, ma anche le possibilità per un coordinamento effettivo con le politiche pubbliche diverse da quella del risparmio energetico ma ad essa interessate. Il ruolo di indirizzo e di controllo del Parlamento inoltre si ritiene sufficientemente salvaguardato, poiché il suo reale esercizio viene stimolato dalla previsione non solo di una competenza parlamentare in materia di nomine ma anche dell'obbligo di svolgere annualmente una relazione sulle attività e i programmi che l'articolo 7 impone al direttore dell'Agenzia.

Il coordinamento viene assicurato dalla composizione del consiglio dell'Agenzia, cui spettano compiti di programmazione delle attività, di predisposizione dei criteri di accettabilità dei progetti presentati dai soggetti pubblici e privati. Al consiglio spetta inoltre di autorizzare il direttore dell'Agenzia alla stipula dei contratti di programma di cui sopra; decidere sulla strutturazione interna dell'Agenzia in « linea di attività » e formulare proposte motivate per la nomina dei rispettivi responsabili, da scegliere e nominare con le modalità previste dall'articolo 10.

Oltre ai responsabili delle « linee di attività » di cui si è detto l'Agenzia si avvale dell'opera di tecnici, ricercatori ed esperti e di un apparato tecnico-amministrativo ridotto all'essenziale. Alle esigenze di tale personale si provvede mediante comandi o trasferimenti disposti con le modalità di cui all'articolo 11.

La proposta di legge, all'articolo 3, precisa che, nell'attuazione dei propri compiti, l'Agenzia « si sostituisce all'ENEA, limitatamente alle funzioni attribuitele dalla presente legge ». Tale disposizione ha immediati riflessi per quanto riguarda la dotazione di personale: il successivo articolo 11 prevede infatti che il personale dipendente dall'ENEA che all'entrata in vigore della legge svolga le proprie mansioni nell'ambito di uffici o programmi concernenti attività che per effetto di questa proposta di legge rientrano tra i compiti dell'Agenzia venga trasferito alle dipendenze dell'Agenzia stessa.

Per quanto riguarda le capacità operative dell'Agenzia la proposta di legge prevede inoltre che il nuovo organismo possa avvalersi delle strutture e della collaborazione dell'ENEA, del CNR, delle Università e degli altri centri di ricerca pubblici.

L'articolo 13 della proposta di legge stabilisce la dotazione del « Fondo » istituito presso il Ministero del tesoro in 80 miliardi di lire per il 1991, 400 miliardi per il 1992 e 500 miliardi per l'anno 1993. La consistente disparità tra le somme stanziare per il primo anno e quelle previste per i successivi trova le sue ragioni nella ragionevole previsione che il primo anno di attività dell'Agenzia verrà utilizzato in primo luogo per gli adempimenti programmatici previsti dall'articolo 4, secondo comma, mentre già negli anni successivi sarà possibile procedere all'attuazione e al finanziamento di progetti propri e di quelli proposti dai soggetti pubblici e privati già indicati.

Alla copertura finanziaria di questi oneri di attività, e di quelli che si renderanno necessari per il funzionamento dell'Agenzia si provvede mediante:

a) un adeguato aumento delle imposte di fabbricazione sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, idoneo alla copertura rispettivamente di 200 e 300 miliardi di lire. Si prevede che gli aumenti entrino in vigore dal gennaio 1992, incidendo rispettivamente sui prezzi al consumo per lire 5 al litro (benzina) e per lire 8 al litro (gasolio); a partire dal gen-

naio 1993 è previsto un ulteriore aumento delle imposte suddette, rispettivamente di 7 lire al litro per la benzina e di 12 lire al litro per gasolio; l'uso in misura assai modesta dello strumento tariffario viene così immediatamente finalizzato alla riduzione strutturale del consumo energetico del paese;

b) la restante parte degli oneri, che in totale ammontano a lire 100 miliardi per il 1991, 420 miliardi per il 1992 e 520 miliardi per il 1993 riceve copertura mediante l'utilizzazione di quote degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria 1991 (fondo speciale di parte capitale) alle voci: « Piano finanziamento ENEA 1991-1993 » e « rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ». Si tratta in ambedue i casi del « passaggio » di disponibilità finanziarie già stanziare in previsione dell'approvazione delle rispettive leggi al finanziamento dell'« Agenzia per l'uso controllato dell'energia e delle materie energetiche prime », passaggio che viene disposto in ragione della assunzione di compiti rientranti nell'ambito delle norme cui si è fatto riferimento da parte dell'Agenzia stessa.

Riteniamo che la via indicata per la realizzazione di una politica di uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche possa essere idonea ad attivare una rilevante quantità di iniziative diffuse e di garantire inoltre un notevole beneficio sul versante dell'occupazione, sorreggendo l'impegno del sistema delle regioni, autonomie locali e degli operatori privati in direzione di una forte qualificazione di nuove tecnologie leggere volte alla riduzione dello spreco energetico ed alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente. Riteniamo quindi che questa proposta, di una politica e della strumentazione opportuna per realizzarla possa raccogliere il più vasto consenso dei colleghi e la piena approvazione del paese.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La politica di uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche riveste interesse nazionale. Viene promossa dal Governo della Repubblica e attuata mediante gli interventi e gli strumenti previsti dalla presente legge.

## ART. 2.

1. È istituita l'Agenzia per l'uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche, con sede in Roma. La durata dell'Agenzia è fissata al 31 dicembre 1999.

2. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto attiene all'osservanza della presente legge.

## ART. 3.

1. L'Agenzia di cui all'articolo 2 ha lo scopo di contribuire alla formulazione e attuazione della politica di uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche, con particolare riguardo a quelle di importazione. Nell'ambito di tali finalità l'Agenzia provvede a:

a) predisporre e attuare, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, programmi e promuovere iniziative atte a produrre risparmio di energia nei campi della produzione agricola e industriale, dei trasporti, degli usi civili e delle opere pubbliche, e comunque a produrre rilevanti effetti di riduzione strutturale del consumo non necessario di energia e dei relativi costi e danni sopportati dal sistema nazionale;

b) raccogliere ed elaborare dati e informazioni in materia di produzione, consumo, risparmio e fonti di energia;

c) promuovere tutte le attività di ricerca in materia di uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche;

d) promuovere specifiche attività di formazione professionale, in collaborazione con le regioni e le università, in materia di: controllo degli usi di energia nei cicli produttivi; merceologia; interdipendenze tra sistemi di utilizzazione delle risorse energetiche e delle materie prime.

2. Nell'attuazione dei compiti di cui al presente articolo, l'Agenzia si sostituisce all'ENEA, limitatamente alle funzioni attribuitele dalla presente legge.

3. L'Agenzia si avvale, per le attività di ricerca, sviluppo, messa a punto di prototipi, delle strutture dell'ENEA, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle università, nonché di altri centri di ricerca pubblici. Le modalità di tali rapporti sono stabilite dal consiglio dell'Agenzia di cui all'articolo 8.

#### ART. 4.

1. L'Agenzia svolge le sue attività in raccordo con i programmi di enti e istituzioni che operano in campi che presentano diretta o indiretta attinenza con la produzione, l'uso e il risparmio di energia. Tale raccordo si realizza nell'ambito delle attività del consiglio di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Nel primo anno dalla sua istituzione il consiglio dell'Agenzia, sulla base delle attività di studio e di realizzazione avviate, individua gli obiettivi generali dell'Agenzia, con riferimento alla durata indicata dall'articolo 2. Entro lo stesso termine il consiglio individua altresì in modo dettagliato gli obiettivi delle attività nel triennio successivo. Entro la fine del secondo anno dalla istituzione dell'Agenzia il consiglio dell'Agenzia predispone un dettagliato piano triennale di attività, da aggiornarsi con cadenza annuale, in considerazione dei programmi avviati, delle loro modalità di realizzazione e degli esiti prodotti.

3. I programmi che non concernono interventi di dimensione e rilievo nazionali sono predisposti ed eseguiti in collaborazione con le regioni interessate. A tal fine le regioni predispongono progetti nei campi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, avvalendosi degli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 12.

#### ART. 5.

1. Nell'ambito dei programmi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, l'Agenzia presta consulenza tecnico-scientifica ed economica a soggetti pubblici e privati, per progetti volti a produrre, anche in via sperimentale, risparmio energetico. La consulenza può essere prestata anche nella fase di predisposizione del progetto.

2. Alle prestazioni di cui al comma 1 può essere associata la concessione di un finanziamento in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa a prezzi correnti per impianti ed opere necessari per la realizzazione dell'intervento o, in alternativa, la concessione di un contributo sul pagamento degli interessi pari al 50 per cento del tasso di riferimento.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 13. Ha competenza a disporre la concessione dei finanziamenti e a stabilirne l'entità e la durata, il consiglio dell'Agenzia, sulla base di una valutazione delle priorità, effettuata tenendo conto dell'entità del risparmio di energia e comunque della rilevanza sperimentale e strategica dei singoli progetti.

4. L'Agenzia, in raccordo con gli organismi regionali di cui all'articolo 14, svolge attività di promozione di iniziative e progetti settoriali e intersettoriali di risparmio dell'energia, attivando a tal fine contatti con i soggetti pubblici e privati interessati.

## ART. 6.

1. Le prestazioni di cui all'articolo 5 formano oggetto di contratti di programma, stipulati tra l'Agenzia, o gli organismi di cui all'articolo 11, e i proponenti l'iniziativa, siano essi operatori economici, pubblici e privati, o enti pubblici territoriali. I contratti per iniziative di dimensione territoriale sub-regionale, o comunque rientranti nella classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 sono comunque stipulati dagli organismi di cui all'articolo 12.

2. Il contratto di programma prevede in ogni caso:

a) l'impegno dell'Agenzia a fornire prestazioni di consulenza tecnico-economica e di assistenza durante le diverse fasi di attuazione del progetto;

b) gli impegni e le responsabilità degli altri contraenti per la realizzazione del progetto;

c) l'entità e le modalità di erogazione dell'eventuale finanziamento in conto capitale o in conto interesse, entro i limiti stabiliti dall'articolo 5;

d) le modalità della sospensione e del recupero delle erogazioni di cui alla lettera c) in caso di inadempienza agli impegni assunti ai sensi della lettera b).

## ART. 7.

1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore e il consiglio dell'Agenzia.

2. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni del Parlamento.

3. Il direttore rappresenta l'Agenzia nei rapporti con terzi, e svolge le seguenti funzioni:

a) presiede il consiglio dell'Agenzia;

b) annualmente invia al Parlamento, una relazione, contenente dettagliate in-

formazioni sui programmi, gli obiettivi definiti nei caratteri qualitativi, quantitativi e temporali, le attività svolte e i loro esiti;

c) predisporre il bilancio annuale dell'Agenzia e del fondo di cui all'articolo 12.

#### ART. 8.

1. Il consiglio dell'Agenzia è composto da:

a) quattro membri scelti tra esperti che abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca o progettazione nelle materie che formano oggetto delle attività dell'Agenzia, due dei quali designati dalla Commissione competente della Camera dei deputati e due dalla Commissione competente del Senato della Repubblica;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale delle fonti di energia;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri, enti o istituti:

- 1) Ministero dei trasporti;
- 2) Ministero delle partecipazioni statali;
- 3) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- 4) Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
- 5) Consiglio nazionale delle ricerche;
- 6) Ente nazionale idrocarburi;
- 7) Istituto per la ricostruzione industriale;
- 8) Ente nazionale energia elettrica;
- 9) ENEA;

d) un rappresentante di ciascuno degli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 11;

*e)* i responsabili tecnici delle linee di attività dell'Agenzia, nominati con le modalità di cui all'articolo 10.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio dell'Agenzia approva, a maggioranza assoluta, il proprio regolamento.

3. Entro la stessa data il consiglio determina il proprio piano di attività finalizzato allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, comma 2. La predisposizione dei piani di cui al medesimo comma spetta al direttore dell'Agenzia, coadiuvato dai membri del consiglio di cui alla lettera *e)* del comma 1, ferma restando l'approvazione da parte del consiglio, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

#### ART. 9.

1. Al consiglio dell'Agenzia, oltre alle funzioni di cui ai precedenti articoli, spetta di assumere decisioni in materia di:

*a)* organizzazione interna dell'Agenzia in linee di attività e modifiche di tale assetto;

*b)* definizione delle iniziative promozionali dell'Agenzia;

*c)* indicazione dettagliata dei criteri in base ai quali l'Agenzia deve valutare e selezionare le domande di consulenza tecnica, di contribuzione in conto capitale e di finanziamento agevolato relative a progetti proposti ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e delle relative priorità;

*d)* autorizzazione del direttore alla stipula dei contratti di programma di cui all'articolo 6.

2. Al consiglio spetta inoltre la formulazione di proposte motivate per la nomina dei responsabili delle linee di attività dell'Agenzia.

#### ART. 10.

1. I responsabili tecnici delle linee di attività dell'Agenzia sono nominati, su

proposta del consiglio dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il responsabile, nominato ai sensi del comma 1, salve le ipotesi nelle quali faccia parte del personale dipendente dall'Agenzia, instaura con l'Agenzia un rapporto a tempo determinato, eventualmente rinnovabile.

3. Il trattamento economico dei responsabili di linee di attività assunti per contratto non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo dei trattamenti economici spettanti ai responsabili di linee di attività facenti parte del personale dipendente dall'Agenzia.

#### ART. 11.

1. Alle esigenze di personale tecnico e amministrativo dell'Agenzia si provvede mediante comandi o trasferimenti, disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni e gli enti interessati.

2. Il personale dipendente dall'ENEA, che all'entrata in vigore della presente legge svolga le proprie mansioni nell'ambito di uffici o programmi concernenti attività che per effetto della presente legge rientrano tra i compiti dell'Agenzia, viene trasferito alle dipendenze dell'Agenzia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### ART. 12.

1. Le regioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con legge all'istituzione degli organismi cui spetta, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, l'articolazione e l'attuazione in sede regionale della politica di uso controllato dell'energia e delle materie energetiche.

2. La legge regionale ai fini di cui al comma 1, provvede preliminarmente a definire la natura giuridica dell'organi-

simo predetto adottando una delle soluzioni seguenti:

- a) istituzione di un ufficio regionale;
- b) istituzione di un ente strumentale della regione;
- c) promozione di una società consorziale mista ai sensi dell'articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati interessati alla attuazione di interventi di risparmio energetico nel territorio regionale.

3. La legge regionale prevede le iniziative idonee a garantire l'apporto delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati dislocati nel territorio regionale alla programmazione e alla gestione delle attività degli organismi istituiti ai sensi del presente articolo.

#### ART. 13.

1. Per la erogazione dei contributi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 5 è istituito presso il Ministero del tesoro il « Fondo nazionale per l'uso controllato dell'energia e delle materie prime ».

2. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 80 miliardi per l'anno 1991, 400 miliardi per l'anno 1992 e 500 miliardi per l'anno 1993.

#### ART. 14.

1. A partire dal 1° gennaio 1992:

a) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrainposta di confine sulla benzina sono aumentate di lire 500 per ettolitro;

b) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine prevista dalla lettera f), numero 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350,

come modificata dalla Tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas da usare come combustibili, limitatamente a quelli destinati all'uso per autotrazione, sono aumentate di lire 800 per ettolitro.

2. A partire dal 1° gennaio 1993 le imposte di fabbricazione e le corrispondenti sovraimposte di confine sui prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono ulteriormente aumentate, rispettivamente di lire 700 e di lire 1.200 per ettolitro.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, 420 miliardi per l'anno 1992 e 520 miliardi per l'anno 1993, si fa fronte, relativamente all'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per la somma corrispondente, l'accantonamento « Piano finanziamento ENEA »; relativamente agli anni 1992 e 1993, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1992 e a lire 300 miliardi per l'anno 1993, mediante la maggiore entrata derivante dall'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 e quanto a lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifiinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».